



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 64

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 settembre 2018

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2) Pag. 5

Commissioni congiunte

1^a (Affari costituzionali-Senato) e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni-Camera):

Plenaria Pag. 6

7^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria » 8

Commissioni riunite

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 10

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 11

Plenaria (pomeridiana) ()*

Plenaria (notturna) ()*

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15) » 14

Plenaria » 14

Sottocommissione per i pareri » 18

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 64° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 settembre 2018.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	19
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	25
<i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i>		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	26
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	33
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	»	34
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	35
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	35
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	36
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	»	44
<i>Plenaria</i>	»	44
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	»	53
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	53
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	54

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	66
---------------------------	-------------	----

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 64^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 settembre 2018.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Martedì 18 settembre 2018

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

della Camera dei deputati

Martedì 18 settembre 2018

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera
BRESCIA

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani.

La seduta inizia alle ore 12,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie sulle relative linee programmatiche

Il presidente BRESCIA ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, sulle linee programmatiche.

Avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Informa altresì che la 1^a Commissione del Senato è convocata alle ore 14,45; pertanto l'audizione dovrà terminare in tempo utile per consentire ai commissari di rientrare al Senato.

Anche a nome del Presidente della 1^a Commissione affari costituzionali del Senato, senatore Stefano Borghesi, unitamente a tutti i colleghi senatori e deputati presenti, ringrazia quindi il Ministro per la sua presenza.

Il ministro Erika STEFANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Elisa TRIPODI (*M5S*), Maurizio CATTOI (*M5S*), DE MENECH (*PD*), il senatore CORBETTA (*M5S*), i deputati Marco DI MAIO (*PD*) e BORDONALI (*Lega*), il senatore COLLINA (*PD*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*) e FORCINITI (*M5S*), ai quali risponde il ministro Erika STEFANI.

Il presidente BRESCIA ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 18 settembre 2018

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione del Senato
PITTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giorgetti.*

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per la procedura informativa.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport

Proseguono le comunicazioni, sospese nella seduta pomeridiana del 1° agosto.

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE interviene il sottosegretario GIORGETTI.

Interviene incidentalmente l'onorevole MARIN (FI).

Prosegue il suo intervento il sottosegretario GIORGETTI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 18 settembre 2018

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 16,40 alle ore 16,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 settembre 2018

Sottocommissione per i pareri

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(766) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore PARRINI (PD) chiede che l’esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(497) Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con alcune condizioni. In primo luogo, all’articolo 2, comma 1, lettera l), la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, deve essere formulata come facoltà, nel rispetto dell’autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta in materia; all’articolo 3, reputa necessario riformulare il comma 1, al fine di specificare che la partecipazione del Presidente dell’ANCIM alle riunioni della Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata sia circoscritta alle riunioni in cui si discutono tematiche di interesse delle isole minori. All’articolo 5, i commi 2 e 3 devono essere riformulati, al fine di tenere conto che il principio di legalità dei tributi, sancito dall’articolo 23 della Costituzione, impone che la legge statale istitutiva stabilisca il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e la misura del tributo, aspetti che non possono essere demandati ai comuni. All’articolo 7, occorre sopprimere il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali. All’articolo 11, comma 2, la norma ivi prevista, volta a promuovere accordi tra i Comuni interessati e gli istituti di credito, deve essere formulata come facoltà, nel rispetto dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia agli enti locali. Con riferimento all’articolo 12, reputa necessario sopprimere i commi 3 e 4, in quanto le norme ivi previste, riguardanti l’affidamento del collegamento marittimo e i relativi prezzi, presentano un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l’autonomia riconosciuta in materia alle Regioni. Reputa che l’articolo 13 debba essere soppresso, in quanto esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato. Ritiene che anche l’articolo 16 debba essere soppresso, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, an-

che in materia economico-finanziaria, agli enti locali. All'articolo 17, commi 1 e 2, le disposizioni ivi previste, concernenti la gestione dei beni del demanio regionale, devono essere formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni.

Propone, altresì, di formulare alcune osservazioni: all'articolo 1, comma 2, occorre valutare l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge, quali, ad esempio, quelle di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1. All'articolo 1, comma 3, occorre specificare, per ragioni di coerenza interna all'articolo, che gli interventi ivi richiamati siano «predisposti ed attuati» dai medesimi soggetti (e non solo dai comuni delle isole di cui all'allegato A), i quali, ai sensi del comma 2, sono tenuti all'adozione dei medesimi interventi; all'articolo 2, comma 1, lettera c), segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro. All'articolo 4, comma 2, occorre valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia ivi previsto; all'articolo 5, comma 1, rileva che il riferimento ai valori sociali, etici e ambientali, ivi previsto, necessita di una riformulazione che ne attenui i tratti di eccessiva genericità; all'articolo 7, appare necessario riconsiderare il comma 5, che attribuisce ai Ministeri interessati, d'intesa con Regioni e Comuni, il compito della verifica del «fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori», che – nell'attuale formulazione – pare estendersi anche al personale operante nel settore privato. All'articolo 9, occorre tenere conto del riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di istituzioni scolastiche. All'articolo 11, comma 1, occorre valutare l'opportunità di sostituire il riferimento alle «Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano» con quello alle «Regioni interessate», al fine di circoscrivere a queste ultime (unitamente agli altri soggetti ivi richiamati) il compito di assumere iniziative volte a favorire accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di ricerca.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 18 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14 alle ore 16,05

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR IGNAZIO MESSINA, PROMOTORE DEL DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE N. 5, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI E DI RAPPRESENTANTI DELLA MAGISTRATURA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 E 652 IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

Plenaria

25^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra uno schema di parere (pubblicato in allegato) che tiene conto del dibattito, nonché delle segnalazioni contenute nel parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Il sottosegretario MORRONE valuta positivamente tale schema.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione.

I senatori GRASSO (*Misto-LeU*), Angela Anna Bruna PIARULLI (*M5S*) e BALBONI (*FdI*), preannunciano, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, il parere proposto dalla relatrice è approvato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (n. 20)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di presentare una bozza di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere *a*), *d*), *i*), *l*), *m*), *o*), *r*), *t*), e *u*), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il relatore URRARO (*M5S*) si riserva di presentare una bozza di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 37**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

esso è adottato in attuazione della delega contenuta nei commi 18 e seguenti dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta Legge Orlando);

esso si compone di otto articoli;

l'articolo 1 – in attuazione della lettera *a*) del comma 18 dell'articolo unico della legge delega – modifica l'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 (TU sul casellario giudiziale) inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-*septies* del codice di procedura penale, dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

l'articolo 2 – sempre in attuazione della lettera *a*) del comma 18 citato- apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 in materia di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale;

l'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena) e di emendare un refuso presente nell'attuale testo con riguardo alle competenze dell'ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5 dell'articolo 19);

l'articolo 4, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 18, lettera *a*), reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi;

l'articolo 5 modifica l'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica – apportata dall'articolo 2 dell'Atto del Governo in esame – all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica. Si prevede in tal senso che l'eliminazione delle iscrizioni è effet-

tuata dall'ufficio locale decorsi cento anni dalla nascita della persona alla quale si riferiscono;

l'articolo 6 – in attuazione della delega di cui al comma 20 dell'articolo unico della legge n. 103 – interviene sull'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo;

l'articolo 7 prevede, al comma 1, che le disposizioni del decreto entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La disposizione stabilisce poi al fine di «accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari» diversi termini di efficacia per alcune disposizioni;

l'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, considerato il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) si sollecita la previsione della morte quale motivo di cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale;

b) si sollecita la previsione espressa del parere del Garante per la protezione dei dati personali sugli schemi di convenzione tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia destinate a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti;

c) si sollecita una modifica dell'articolo 7, in materia di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, per evitare che, per effetto dei rinvii interni contenuti nelle norme modificate, si possano creare discontinuità nell'accesso dei soggetti interessati alle certificazioni rilasciate dal casellario.

Sottocommissione per i pareri

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 8^a Commissione:

(766) Deputati Giorgia MELONI ed altri. – Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi: parere non ostativo su testo ed emendamenti.

alla 9^a Commissione:

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 settembre 2018

Plenaria**30^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(717-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 1, comma 2-ter, che istituisce, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee-guida in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane e ai fini del superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni dei comuni, che occorre chiedere conferma che all'istituzione e al funzionamento di tale struttura si potrà fare fronte ad invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; altresì, si chiedono rassicurazioni circa il fatto che non vengano compromesse le economie di spesa correlate all'esercizio in gestione associata delle funzioni degli enti locali. Con riferimento all'articolo 11, comma 1-bis, lettera b), numero 2), rappresenta che viene introdotta una modalità di ristoro anticipato dei risparmiatori danneggiati a seguito della sottoscrizione e del collocamento di strumenti emessi da banche sottoposte a risoluzione o po-

ste in liquidazione coatta amministrativa, a valere sul fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Dal momento che, per far fronte a tale esigenza, il fondo suddetto è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di ristoro finanziario di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), chiede conferma del fatto che tale decurtazione non comprometta le posizioni giuridiche dei soggetti eventualmente non ammessi alla nuova procedura di ristoro. Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota n. 38/2018 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita l'aggiornamento della relazione tecnica positivamente verificata e fornisce elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore: conferma, in relazione al primo rilievo, che all'istituzione e al funzionamento del tavolo tecnico-politico si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; con riguardo al secondo quesito, rappresenta che, con la lettera *b*), n. 1), del comma 1-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge in esame è stato modificato il comma 1107 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), prorogando al 31 gennaio 2019 il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà stabilire condizioni, requisiti e modalità di accesso dei risparmiatori danneggiati al fondo di ristoro finanziario, di cui al comma 1106, la cui dotazione finanziaria ha durata pluriennale (25 milioni di euro annui dal 2018 al 2021). Ciò posto, tenuto conto che la tempistica di adozione del predetto decreto potrebbe pregiudicare l'utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2018, con il numero 2) della medesima lettera *b*) le suddette risorse sono state riallocate, per l'anno considerato, sul fondo della Consob al fine di consentire, a determinate condizioni, la liquidazione delle forme di ristoro decise dall'Arbitro per le controversie finanziarie in favore dei medesimi risparmiatori danneggiati. Fermo restando quanto premesso, una volta emanato il decreto attuativo, le istanze dei risparmiatori contemplati dal comma 1106 potranno trovare adeguata soddisfazione nei limiti delle risorse già stanziare a legislazione vigente per gli anni 2019, 2020 e 2021 (25 milioni di euro per ciascun anno), ove sia effettivamente riconosciuto, all'esito delle procedure arbitrali ovvero dei giudizi, a secondo del canale prescelto dagli stessi risparmiatori, l'accertamento del danno ingiusto.

Il senatore MARINO (*PD*), in relazione al secondo quesito, chiede al Governo se la disposizione comporti un incremento netto dei fondi destinati al ristoro dei risparmiatori danneggiati o si tratti di un mero spostamento di risorse: e, in quest'ultimo caso, domanda se tali risorse saranno o meno reintegrate. Ravvisa inoltre la necessità di fare chiarezza in materia, dal momento che risultano previsti a tutela dei risparmiatori coinvolti nelle procedure di risoluzione e di liquidazione coatta degli istituti bancari in questione ben tre fondi, tenendo conto anche del fondo generale di solidarietà, peraltro circoscritto ai soli obbligazionisti.

Il sottosegretario VILLAROSA precisa che è intendimento del Governo incrementare, già nell'ambito della prossima manovra finanziaria, le risorse del cosiddetto «fondo Baretta», istituito con la legge di bilancio 2018. Al momento, comunque, i 25 milioni di euro portati a incremento del fondo a disposizione della Consob provengono proprio dal suddetto «fondo Baretta», e saranno destinati a indennizzare gli stessi risparmiatori a favore dei quali è stato originariamente disposto lo stanziamento al fine di evitare che, a fine anno, vadano a costituire economie di spesa. Condivide, peraltro, la necessità di riordinare la disciplina in materia, che è il risultato di interventi successivi nel tempo.

Il senatore MARSILIO (*FdI*), in relazione al primo quesito posto dal relatore, rileva come la risposta fornita dal rappresentante del Governo risulti parziale, in quanto non viene dato riscontro in merito al rischio che vadano compromesse le economie di spesa correlate all'esercizio in gestione associata delle funzioni degli enti locali.

Il rappresentante del GOVERNO, nel rilevare che, in effetti, non è stato possibile fornire uno specifico, ulteriore, riscontro sul punto, si richiama al contenuto della relazione tecnica, positivamente verificata, la quale attesta che l'articolo 1, comma 2-*ter*, non determina effetti finanziari, in quanto la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene che, in effetti, dallo slittamento dei tempi di attuazione della gestione associata delle funzioni degli enti locali, possano derivare conseguenze sulla finanza pubblica, per la valutazione delle quali sarebbe necessario verificare quanto previsto dalle disposizioni che hanno originariamente introdotto tale misura.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel mettere in evidenza la diversità delle questioni poste dal relatore con riguardo all'articolo 1, comma 2-*ter*, manifesta dubbi sul fatto che, al momento dell'introduzione dell'obbligo di gestione associata delle funzioni dei comuni, fossero stati puntualmente quantificati risparmi di spesa.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, fa presente che la questione relativa alle economie di spesa correlate alla gestione associata delle funzioni è stata sollevata a scopo essenzialmente prudenziale, atteso che il provvedimento in esame non risulta incidere in via immediata su tali profili.

Sulla base degli interventi svolti, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi una proposta di parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso favorevole sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posta ai voti, la proposta è approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*), dopo aver dato conto del merito del disegno di legge in titolo, segnala per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, preso atto delle modifiche, di carattere formale, ivi apportate alla disposizione recante la copertura finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore AIROLA (*M5S*), anche in qualità di componente della Commissione affari esteri, mette in evidenza il particolare rilievo degli accordi da ratificare, che sono diretti a rafforzare la cooperazione giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, anche al fine di contrastare il terrorismo internazionale, assicurando comunque ogni garanzia per i soggetti più deboli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(766) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, anche alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito agli emendamenti, fa presente che occorre condizionare la valutazione di nulla osta sulla proposta 2.1 – che istituisce un comitato interministeriale per la diffusione delle campagne di sensibilizzazione – all'inserimento del divieto di erogazione ai componenti del comitato di qualsiasi forma di compenso, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; altresì, occorre estendere la previsione di invarianza finanziaria, di cui all'ultimo periodo, anche al funzionamento del comitato, oltre che alla sola costituzione. Con riferimento all'emendamento 3.1, che introduce la detraibilità del 19 per cento ai fini Irpef di quota parte delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di allarme

anti abbandono, segnala la necessità di valutare la congruità della copertura, in relazione alla quantificazione dell'onere (peraltro congegnato come tetto di spesa a fronte di un diritto soggettivo) e alla relativa modulazione temporale. Per quanto riguarda infine l'emendamento 3.2, segnala che il rinvio – ai fini della futura introduzione di incentivi fiscali – ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anziché a provvedimenti legislativi, non appare pienamente in linea con i principi di contabilità pubblica, dal momento che sottrae all'esame del Parlamento misure di carattere oneroso, con possibile elusione dei vincoli di copertura; osserva peraltro che, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, la previsione di provvedimenti legislativi, in luogo di più generici provvedimenti normativi, è stata espressamente richiesta come condizione per la valutazione di nulla osta. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione alcune note tecniche recanti elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione (n. 38)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il rappresentante del GOVERNO rende disponibile ai senatori note tecniche recanti chiarimenti sui rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione documentazione a riscontro dei chiarimenti chiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARINO (PD), al quale si associa il senatore ERRANI (Misto-LeU), rappresenta l'opportunità di definire in maniera più specifica, anche in sede di Ufficio di Presidenza, l'andamento dei lavori, con particolare riguardo al decreto-legge di proroga dei termini.

Il PRESIDENTE, nel condividere tale esigenza, sospende la seduta e convoca immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di convocare un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 18,30 di oggi, destinata in primo luogo all'esame, in sede consultiva, degli emendamenti presentati al decreto-legge di proroga dei termini.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 18 settembre 2018

Plenaria**23^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Claudio Clemente, direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), accompagnato dal dottor Vittorio Tusini Cottafavi e dal dottor Alfredo Tidu; il professor Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, accompagnato dalla dottoressa Luisa Cordova.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) sull'attività svolta, con riferimento ai contenuti del rapporto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il presidente BAGNAI introduce l'audizione in titolo.

Il dottor CLEMENTE svolge una relazione concernente l'attività dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

Intervengono quindi per porre quesiti i senatori DI NICOLA (M5S), LANNUTTI (M5S), FENU (M5S) e D'ALFONSO (PD).

Il dottor CLEMENTE interviene in risposta.

Il presidente BAGNAI congeda i rappresentanti della UIF e dichiara chiusa l'audizione. Comunica che la documentazione depositata sarà resa

disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Audizione del Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sull’attività svolta, con riferimento ai contenuti della relazione prevista dall’articolo 23, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287

Il presidente BAGNAI introduce l’audizione in titolo.

Ha quindi la parola il professor PITRUZZELLA, il quale si sofferma sugli aspetti dell’attività svolta dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato di interesse della Commissione.

Il presidente BAGNAI rileva la pregnanza delle questioni concernenti il riassetto del credito cooperativo.

I senatori LANNUTTI (M5S) e DI NICOLA (M5S) intervengono, ponendo quesiti.

Il presidente BAGNAI esprime alcune considerazioni sul rapporto fra centralità del Parlamento e ricorso allo strumento delle autorità indipendenti.

Il professor PITRUZZELLA replica agli intervenuti.

Il senatore DI NICOLA (M5S) sollecita un approfondimento rispetto al quesito precedentemente posto.

Il professor PITRUZZELLA ha quindi nuovamente la parola.

Il presidente BAGNAI congeda i rappresentanti dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato e dichiara chiusa la procedura informativa in titolo. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nell’ambito dell’audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(717-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sugli aspetti di competenza della Commissione il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd’Az*), il quale osserva che il comma 1-*bis* dell’articolo

11, inserito nel corso dell'esame al Senato e modificato alla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina e sui termini per l'attuazione del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2018. Viene in particolare estesa l'operatività del Fondo anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e viene posticipato al 31 gennaio 2019 il termine per l'emanazione delle norme secondarie di attuazione della disciplina del Fondo.

Rammenta quindi che le misure introdotte dalla legge di bilancio 2018 sono destinate ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Con la modifica apportata dalla lettera *a)* del comma 1-*bis* si amplia l'ambito operativo del Fondo, che può dunque intervenire anche nel caso in cui il danno ingiusto sia stato riconosciuto con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie.

Rileva quindi che le norme vigenti destinano 25 milioni di euro al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (di cui all'articolo 32-*ter*.1 del decreto legislativo n. 58 del 1998) e ne estendono la finalità anche al ristoro degli investitori già destinatari di pronuncia favorevole dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie. La copertura dell'onere è assicurata mediante corrispondente riduzione delle disponibilità, per l'anno 2018, dell'autorizzazione di spesa del Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018.

Ricorda infine che la dotazione, a suo giudizio modesta, prevista dal comma 1106 della legge di bilancio 2018 è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Di conseguenza, per l'anno 2018 essa viene integralmente utilizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BAGNAI avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 766 recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 settembre 2018

Plenaria**12^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PITTONI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(717-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al provvedimento in titolo, per le parti di competenza della Commissione, riguardanti l'articolo 6 del decreto-legge: da quell'articolo sono state soppresse le norme, introdotte nel corso della prima lettura in Senato, che disponevano la proroga del mandato del personale scolastico in servizio all'estero e che prevedevano la possibilità di inserimento di ulteriori categorie di docenti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE). Illustra quindi le modifiche concernenti i termini per la presentazione, presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva; riferisce sulle nuove disposizioni concernenti il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse stanziato, relativamente all'anno scolastico 2016/2017, per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e il differimento del termine di entrata in vigore di alcune disposizioni che disciplinano l'ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, nonché le norme in materia di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire e previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo del relatore è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri sarà convocata la prossima settimana per esaminare alcuni atti sui quali è richiesto il parere della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 18 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 10,55 alle ore 12,10

*AUDIZIONI INFORMALI DELLA FOPPA PEDRETTI SPA, DELLA PEG PEREGO SPA
E DELL'INGLESINA BABY SPA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 E CONNESSI (OB-
BLIGO INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER BAMBINI NEI VEICOLI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,45

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 766 E CONNESSI (OBBLIGO INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI SICU-
REZZA PER BAMBINI NEI VEICOLI)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,35

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI SUL-
L'ATTO DEL GOVERNO N. 40 (MERCATO SERVIZI TRASPORTO FERROVIARIO)*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UNCI AGROALIMENTARE, UE-
COOP, A.P.I. (ASSOCIAZIONE PISCICOLTORI ITALIANI), UNICOOP PESCA, ASSO-
CIAZIONE MARINERIE D'ITALIA E D'EUROPA, A.P.M.P. (ASSOCIAZIONE PESCA-
TORI MARITTIMI PROFESSIONALI) E IMPRESA PESCA COLDIRETTI SULLE PRO-
BLEMATICHE DEL SETTORE AGRICOLO, AGROALIMENTARE E DELLA PESCA*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 18 settembre 2018

Sottocommissione per i pareri

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale: rinvio dell'espressione del parere.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 17,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI R.E TE. IMPRESE ITALIA, DI RAPPRESENTANTI DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE), DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE (ANIE) E DI RAPPRESENTANTI DI ÈNOSTRA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE L'IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 settembre 2018

Plenaria**27^a Seduta**

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, in rappresentanza dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il presidente, dottor Antonello Soro, la dottoressa Chiara Romano, assistente giuridico del presidente, il dottor Francesco Modafferi, dirigente del dipartimento realtà pubbliche, sanità e ricerca, la dottoressa Marisa Serafini, funzionario del servizio relazioni esterne e media.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo su *YouTube* canale 3 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in relazione all'affare assegnato sull'utilizzo delle metodologie di *data mining* per eseguire visite mediche di controllo ai lavoratori del settore pubblico (n. 58)

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 6 settembre.

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'affare assegnato.

Il dottor SORO, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, svolge quindi un ampio intervento sulle questioni relative all'utilizzo delle metodologie di *data mining*.

Prendono la parola per porre quesiti e formulare considerazioni i senatori FLORIS (*FI-BP*), AUDDINO (*M5S*), PATRIARCA (*PD*), MATRISCIANO (*M5S*) e la presidente CATALFO.

A tutti replica il dottor SORO.

La PRESIDENTE ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara infine conclusa l'audizione, comunicando che la documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione non appena trasmessa.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(717-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce il provvedimento, per le parti di competenza, il relatore AUDDINO (*M5S*), che si sofferma sulle modifiche apportate dalla Camera. In particolare, il comma 1-*bis* dell'articolo 5 proroga dal 30 settembre 2018 al 15 novembre 2018 il termine entro il quale la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni deve concludere i propri lavori. Illustra poi il comma 3-*octies* del successivo articolo 6, che differisce dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 il termine di decorrenza delle disposizioni che richiedono lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, e l'articolo 9-*quater* che amplia per il 2018 le destinazioni delle risorse in favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.

La senatrice PARENTE (*PD*) sottolinea alcune proroghe che sarebbe stato più opportuno inserire nel provvedimento, quale, ad esempio, quella per il cosiddetto *voucher baby sitting*, strumento di particolare utilità a sostegno delle lavoratrici donne.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) esprime preoccupazione per quanto previsto dal comma 3-*octies* dell'articolo 6, che sembra preannunciare una profonda rivisitazione del modello di alternanza scuola-lavoro, uno strumento importante utilizzato diffusamente anche negli altri Paesi euro-

pei. Più opportuna sarebbe stata la previsione di uno strumento di monitoraggio diretto a valutare quali aspetti dell'alternanza scuola-lavoro abbiano funzionato meglio.

Interviene in replica il relatore AUDDINO (*M5S*), sottolineando come quanto previsto dal comma 3-*octies* citato indichi l'attenzione con cui il Governo segue l'argomento, individuando la necessità di una seria rivisitazione del sistema scuola-lavoro.

Conclusivamente propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Preannuncia il proprio voto contrario il senatore FLORIS (*FI-BP*) alla luce di un giudizio negativo sul complesso del provvedimento.

Anche il senatore LAUS (*PD*) preannuncia il proprio voto contrario e formula un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, rilevando in particolare come in tale occasione venga evidenziata la grande distanza che sussiste tra quanto promesso in campagna elettorale e quanto concretamente realizzato dall'attuale Governo.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le modifiche apportate migliorino il testo così come approvato dal Senato; più in generale condivide la portata complessiva del provvedimento ricordando i molti interventi che l'attuale Esecutivo sta portando avanti per realizzare il programma di Governo.

La senatrice MATRISCIANO (*M5S*) esprime condivisione per la proposta di parere del relatore.

Presente il prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 35)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che le integrazioni e correzioni suggerite sono il frutto della diretta esperienza dei soggetti interessati, evidenzia come gli aspetti rilevanti per la Commissione rivestono carattere marginale. Propone pertanto di esprimere osservazioni non ostative.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), nel ricordare che il provvedimento in esame ha richiesto un lungo e intenso lavoro avviato dal precedente Governo, condivide la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) evidenzia come l'atto del Governo vada a completare un percorso avviato nel 2017 che ha coinvolto le forze di Polizia nel loro complesso. Sottolinea come il provvedimento ha fatto emergere una serie di criticità, in particolare per quanto concerne le risorse necessarie, che si auspica tuttavia potranno essere superate in fase attuativa, così come ulteriori miglioramenti potrebbero essere realizzati prevedendo una legge delega per le Forze armate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità lo schema di osservazioni non ostantive proposto dalla relatrice.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018) 131 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il relatore PUGLIA (*M5S*) illustra una bozza di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) esprime in generale apprezzamento per il testo proposto dal relatore, che riconosce all'Europa un ruolo privilegiato. Ritiene tuttavia che il paragrafo presente nella premessa con cui si fa riferimento al reddito di cittadinanza andrebbe più opportunamente espunto dalla risoluzione: chiede pertanto se sia possibile procedere ad una votazione della risoluzione per parti separate.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che è intenzione dell'attuale maggioranza cambiare non soltanto l'Italia, ma anche l'Europa e che pertanto, in tale ottica, è del tutto coerente operare per un'Europa più umana e sociale, attenta alla tutela del lavoro, in ciò manifestando una netta discontinuità rispetto all'operato dei precedenti governi.

La senatrice PARENTE (*PD*) ricorda come la relazione governativa all'atto comunitario abbia proposto la possibilità di prevedere un modello di *governance* inclusivo anche delle parti economiche e sociali. Invita pertanto il relatore a valutare la possibilità di inserire tale possibile modello di *governance* tripartito, che includa anche le parti economiche e sociali

oltre alla Commissione europea e agli Stati membri, nell'ambito della proposta di risoluzione.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) ricorda che esistono già in ambito europeo molteplici organismi che si occupano di tematiche attinenti al lavoro. Più in generale, fa presente che sussiste un problema di mancanza di controlli sulla spesa in ambito europeo a cui l'atto comunitario in discussione non porta alcun contributo significativo. Per quanto concerne la *governance* del nuovo organismo, ritiene che l'Autorità europea del lavoro probabilmente già ingloba al proprio interno i rappresentanti delle parti sociali. Ritiene infine che non sia opportuno nell'ambito della risoluzione dare indicazioni sulla preferibile collocazione della sede dell'Autorità, in quanto tale decisione va presa in sedi più opportune. Chiede in conclusione se sia possibile procedere ad una votazione della proposta di risoluzione per parti separate.

Il senatore AUDDINO (*M5S*) ritiene che, se esistono già organismi in ambito europeo che si occupano di tematiche attinenti al lavoro, ciò non significa che l'Autorità in parola non possa svolgere un ruolo particolarmente significativo. Ribadisce inoltre che il tema del reddito di cittadinanza è comunque un argomento altamente rilevante soprattutto nell'ottica di coloro che sono privi di un lavoro.

La presidente CATALFO, nel ricordare che all'interno del pilastro europeo dei diritti sociali è presente il principio secondo cui chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto ad un adeguato reddito minimo, aspetto del tutto assimilabile al tema del reddito di cittadinanza, rinvia la votazione della bozza di risoluzione alla seduta di domani per consentire eventuali ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUL DOCUMENTO DELL'UNIONE
EUROPEA N. COM(2018) 131 DEFINITIVO**

L'11^a Commissione,

esaminato l'atto in titolo,

premesso che:

la proposta in esame si inserisce nel quadro del pacchetto sull'equità sociale presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, che si compone della comunicazione «Monitorare l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2018) 130) e della raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (COM(2018) 132);

la finalità dichiarata dalla Commissione europea nel presentare il pacchetto normativo sopramenzionato è dare risposte ai lavoratori in relazione a un mercato del lavoro sempre di più caratterizzato da aspetti di natura transfrontaliera nonché avviare una progressiva armonizzazione a livello di diritto interno degli Stati membri dei sistemi nazionali di protezione sociale, spesso non più adeguati a un'economia con modelli produttivi propensi a determinare fenomeni di disoccupazione cosiddetta tecnologica;

in tale contesto, si delinea sempre più chiaramente la necessità di creare ammortizzatori sociali che rispondano a un mondo del lavoro in cui al lavoro subordinato e a tempo indeterminato si affiancano sempre di più forme di lavoro atipico, a tempo determinato e autonomo, anche su grandi piattaforme digitali dove spesso i lavoratori sono privi di tutele (indennità di malattia, di maternità, eventuali sussidi di disoccupazione);

visti i dati sulla crescente mobilità lavorativa intraeuropea, con gli evidenti fenomeni di *dumping* salariale, le Istituzioni europee e gli Stati membri sono chiamati ad agire per la tutela del lavoratore non più nazionale, ma «europeo», in un quadro transfrontaliero che pur garantendo sulla carta la parità di trattamento tra lavoratori dei diversi Stati membri e la loro libera circolazione, stenta poi a trovare applicazione concreta e reale;

la riforma dei sistemi di protezione sociale, che vede in Italia il dibattito sull'introduzione di un reddito di cittadinanza, è un tema che interessa tutta l'Europa, proprio perché i cambiamenti sempre più rapidi nel mondo del lavoro hanno interessato in maniera simile tutti gli Stati membri, che hanno trovato difficoltà a mettere in atto le necessarie risposte alle problematiche che da ciò ne sono derivate;

considerato che:

l'istituzione dell'Autorità europea del lavoro, negli intenti che emergono dalla proposta in esame, dovrebbe agevolare l'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni sui loro diritti e doveri nei campi della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché l'accesso ai servizi pertinenti con il supporto di funzionari di collegamento nazionali. Dovrebbe, inoltre, sostenere la cooperazione operativa tra autorità nazionali ai fini dell'esecuzione transfrontaliera della pertinente normativa dell'Unione, anche agevolando le ispezioni congiunte, nonché offrire mediazioni e agevolare soluzioni in caso di controversie tra autorità nazionali o di perturbazioni del mercato del lavoro transfrontaliero, ad esempio nel quadro di ristrutturazioni di imprese che riguardano più Stati membri;

l'Autorità avrebbe, quindi, facoltà di proporre ispezioni congiunte agli Stati membri (in ogni caso effettuate nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro interessato), qualora dovesse rilevare possibili frodi o abusi;

l'Autorità europea del lavoro collaborerà strettamente con gli esistenti organismi europei afferenti al lavoro, quali la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), al fine di garantire complementarità e coerenza tra le rispettive attività ed elaborando analisi e valutazioni del rischio su questioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Nell'Autorità verranno, inoltre, integrati diversi comitati e reti amministrative esistenti;

acquisite le osservazioni della 14^a Commissione per quanto attiene ai profili di competenza;

si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

La costituzione dell'Autorità europea del lavoro dovrà rappresentare a livello europeo il raccordo fra Stati membri per avviare una discussione più ampia sulle condizioni salariali e sociali europee, per procedere a una armonizzazione anche dei sistemi di protezione sociale, con strumenti idonei ad arginare e contrastare il fenomeno del *dumping* salariale, anche per i lavoratori in distacco o in mobilità transnazionale, prevedendo controlli volti a contrastare il fenomeno delle aziende che collocano la sede legale e/o impianti produttivi negli Stati membri che dispongono di un regime fiscale e/o offrono oneri di manodopera più vantaggiosi.

Inoltre, risulta necessario individuare con chiarezza i criteri oggettivi con cui gli Stati membri dovranno scegliere la sede dell'Autorità, tenendo in considerazione soprattutto quegli Stati con livelli occupazionali più critici e con maggiore mobilità transfrontaliera dei lavoratori. Proprio per le considerazioni sopra esposte, è auspicabile che la sede venga attribuita all'Italia in una delle regioni del Sud.

Appare necessario altresì assicurare che l'Autorità sia dotata di personale in grado di godere piena autonomia e operatività, valutando anche la possibilità di prevedere più di un solo funzionario per Stato membro, rapportandosi al numero degli abitanti, al fine di garantire copertura e continuità all'azione amministrativa, con rapporti di dialogo e collaborazione con le parti sociali nazionali ed europee, nonché con le autorità ispettive nazionali.

In fase di approvazione della proposta di regolamento dovranno essere chiarite le conseguenze di un eventuale mancato adeguamento, da parte di uno Stato membro, alle indicazioni dell'Autorità in fase di attività di mediazione in controversie tra le autorità degli Stati membri in merito all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione nei settori disciplinati dalla medesima proposta, concernenti la mobilità transfrontaliera e il coordinamento della sicurezza sociale, ai sensi dell'articolo 13 della stessa. Al riguardo, occorrerà tenere in considerazione come la funzione di mediazione, tecnicamente intesa, attribuirebbe all'Autorità un carattere giurisdizionale invece che una funzione di supporto tecnico e assistenza, rischiando di generare implicazioni giuridiche sovranazionali.

Ulteriori chiarimenti risultano essere necessari in riferimento alla possibilità di adire la Corte di giustizia avverso gli atti dell'Autorità, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza formatasi in relazione ad altre agenzie europee e recepita nel Trattato di Lisbona.

Nell'ambito dell'attività ispettiva dell'Autorità, risulterebbe opportuno garantire la possibilità di consultare i dati presenti a livello europeo nel *Business Registers Interconnection System* e nel *database* che accompagnerà la creazione dello *European Social Security Number*, così come i dati a disposizione nei diversi Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali. Sul punto, è infatti auspicabile che l'Autorità abbia una funzione di raccordo e coordinamento tra gli ispettorati, facilitando l'accesso e lo scambio di informazioni nonché lo scambio di buone prassi tra Stati membri.

Da ultimo, in riferimento all'articolo 14, si dovrebbe specificare che gli eventi di ristrutturazione su vasta scala o i grandi progetti con ripercussioni sull'occupazione, che in quanto tali possono comportare l'intervento dell'Autorità, debbano riguardare non solo le «regioni di confine» tra Stati membri, ma tutte le regioni interessate dagli eventi considerati.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 18 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA DEGLI
OPERATORI SANITARI*

Plenaria
10^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(717-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CASTELLONE (M5S), nell'introdurre l'esame del provvedimento in titolo, si sofferma ad illustrare il comma 3-*quater* dell'articolo 6, concernente gli obblighi di vaccinazioni per i minori.

Tale comma, nella versione riformulata dalla Camera, proroga una disposizione, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119), che aveva stabilito, in via transitoria, la possibilità, per dimostrare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, di presentare presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole, incluse le private non paritarie, ed i centri di formazione professionale una dichiarazione sostitutiva della documentazione originale, con la successiva presentazione di quest'ultima entro il 10 marzo dell'anno successivo. La nuova disposizione estende all'anno scolastico 2018/2019, nonché al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi dei centri di formazione professionale 2018/2019, la suddetta possibilità.

Per tale fattispecie, il termine per la presentazione della successiva documentazione originale viene quindi fissato al 10 marzo 2019.

In proposito, la relatrice ricorda che gli obblighi di vaccinazione per i minori sono stati ridefiniti dal citato decreto-legge n. 73 del 2017. Quest'ultima disciplina prevede, in caso di mancato adempimento degli obblighi ivi contemplati, il divieto di accesso, con esclusivo riferimento ai servizi educativi ed alle scuole suddetti, mentre per le scuole di ordine e grado successivo e per i centri di formazione professionale l'effettuazione delle vaccinazioni non costituisce requisito di accesso (ferme restando le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti responsabili, a conclusione delle procedure amministrative ivi previste).

Riguardo alle suddette dichiarazioni provvisoriamente sostitutive della documentazione originale, ricorda altresì che la disciplina di rango legislativo fino ad ora vigente (di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 73 del 2017) ne prevede un ambito di applicazione limitato; in via amministrativa, la circolare interministeriale del 5 luglio 2018 ha ammesso in merito possibilità e termini più ampi.

Resta fermo – fa rilevare conclusivamente – che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nonché dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi dei centri di formazione professionale regionale 2019/2020, trova applicazione la procedura semplificata di cui all'articolo 3-*bis* del medesimo decreto-legge n. 73 del 2017 – procedura che peraltro già può essere applicata dalle regioni (o province autonome) presso le quali sia stata istituita un'anagrafe vaccinale regionale –.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FARAONE (*PD*) stigmatizza la scelta, a suo avviso scelerata, di porre mano alle disposizioni introdotte dal decreto-legge Lorenzin, peraltro senza manifestare un orientamento lineare ed univoco e ingenerando conseguentemente il caos a livello interpretativo ed applicativo. Osserva, quanto allo strumento dell'autocertificazione, che la normativa approvata nel corso della passata legislatura prevedeva il ricorso a tale istituto solo entro un limite temporale assai contenuto e allo scopo di agevolare le famiglie in fase di prima applicazione, mentre il testo in esame

amplia in maniera non condivisibile tale possibilità, con il rischio di mettere a repentaglio la salute degli alunni più fragili ed interrompere la tendenza al rialzo delle coperture vaccinali registratasi negli ultimi mesi.

Auspica che tra gli esponenti dei Gruppi di maggioranza vi siano persone disposte ad un ripensamento, posto che, specie in una materia delicata come quella della prevenzione vaccinale, un cambiamento fine a se stesso, senza basi razionali, potrebbe avere effetti estremamente pericolosi.

Annuncia fin da ora il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) osserva che l'Italia è l'unico Paese in cui da più di un anno gran parte del dibattito politico è focalizzato sulle vaccinazioni, col risultato di minare la certezza del diritto proprio nella fase cruciale dell'avvio dell'anno scolastico.

Soggiunge che, anche se il testo originario del decreto-legge Lorenzin era piuttosto deficitario, a seguito della conversione in legge, grazie anche agli emendamenti presentati dalla sua parte politica, si è addivenuti ad una normativa complessivamente soddisfacente, ragione per la quale sarebbe ora del tutto controproducente, nell'ottica della tutela della salute collettiva, tornare indietro.

Rileva che, in linea generale, il ricorso all'autocertificazione dovrebbe essere escluso in ambito medico, come peraltro previsto dalla normativa originaria.

Annuncia fin da ora il voto contrario del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE(*M5S*) fa rilevare incidentalmente che, a fronte dell'originaria impostazione legislativa che in effetti precludeva il ricorso all'autocertificazione in ambito medico, si registrano attualmente diversi casi di ammissione di tale istituto.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) evidenzia che la possibilità di eventi avversi non può mai essere esclusa nel settore della medicina e che pur tuttavia questa consapevolezza non può minimamente oscurare un fatto comprovato a livello scientifico: il rapporto rischi-benefici e quello costi-benefici sono assolutamente favorevoli per quanto concerne i vaccini.

Sottolinea che le preoccupazioni delle famiglie non debbono essere sottovalutate ma ritiene che esse possano essere superate ponendo in adeguato rilievo l'insostituibile protezione che i vaccini assicurano ai bambini e l'accurata anamnesi che viene svolta dai servizi sanitari per scongiurare eventi avversi.

In conclusione, ribadisce l'orientamento da sempre favorevole del proprio Gruppo alla prevenzione vaccinale.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), in primo luogo, osserva che, al di là delle posizioni di merito, è grave la confusione ingenerata dalla maggioranza e dal Governo in una materia delicata come quella in esame, per di più nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico.

Personalmente si dichiara non contrario a discutere di percorsi volti a superare lo strumento dell'obbligatorietà in favore di quello del convincimento, ma rileva che per fare ciò è indispensabile abbandonare atteggiamenti di critica dissennata nei riguardi del mondo scientifico e prendere atto dell'imponderabilità insita in ogni atto medico.

Invita ad abbandonare approcci di carattere ideologico e a non considerare il tema dei vaccini alla stregua di uno strumento per la ricerca del consenso.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) evidenzia che la situazione attuale è figlia delle forzature imposte dalla maggioranza *pro tempore* nel corso della passata legislatura, attraverso un decreto-legge che, in assenza di una reale situazione di necessità ed urgenza, giungeva a innalzare in maniera inopinata il numero delle vaccinazioni fino a dodici, prefigurava la possibile perdita della potestà genitoriale, prevedeva sanzioni incongrue e dal sapore classista e penalizzava il diritto all'istruzione dei bimbi in tenera età.

Sottolinea che per la sua parte politica ad essere in discussione non sono i vaccini in sè, dei quali non è mai stata messa in dubbio l'importanza, ma gli strumenti per assicurare adeguate coperture vaccinali: è opinabile l'opportunità di un approccio di tipo coercitivo, anche alla luce dell'esperienza di paesi come la Svezia, che ottengono adeguati livelli di immunizzazione senza ricorrere alla coazione.

Ciò premesso, esprime il convincimento che nell'attuale fase transitoria, nelle more dell'implementazione dell'Anagrafe nazionale, la proroga della possibilità di autocertificazione rappresenti una scelta opportuna, fermo restando che una sistemazione organica della materia sarà individuata in sede di discussione dei disegni di legge già presentati dai Gruppi di maggioranza.

Quanto all'innalzamento dei livelli di copertura vaccinale registrato nel corso degli ultimi mesi, osserva che esso potrebbe non dipendere dalla deterrenza rappresentata dalle sanzioni ma da un incremento dei livelli di consapevolezza dovuto al rinnovato interesse per le problematiche vaccinali.

La senatrice BINI (*PD*) ritiene che, lungi dall'essere suscettibile delle critiche mosse dal senatore Endrizzi, il decreto-legge Lorenzin abbia introdotto innovazioni fondamentali che hanno determinato l'oggettivo innalzamento dei livelli di copertura vaccinale.

Soggiunge che non è accettabile la narrazione fuorviante del Movimento 5 Stelle e che è preoccupante la critica aprioristica dell'operato del precedente Governo, non fondata su ragioni scientifiche ma volta alla mera ricerca del consenso, e portata avanti a costo di porre a repentaglio la tutela della salute dei soggetti più fragili.

Il PRESIDENTE (*M5S*) rammenta che la disposizione in esame non opera un ridisegno complessivo della disciplina in materia di obblighi vaccinali ma si limita a prorogare la possibilità di ricorrere all'istituto dell'au-

tocertificazione, possibilità già prevista dal testo vigente del decreto-legge Lorenzin.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice CASTELLONE (*M5S*), richiamate in sede di replica le considerazioni svolte dal senatore Endrizzi, propone di esprimere un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi Gruppi, annunciano voto: favorevole la senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*); di astensione il senatore ZAFFINI (*FdI*); contrario il senatore FARAONE (*PD*).

Previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e risulta approvata, anche a seguito della controprova effettuata su richiesta del senatore FARAONE (*PD*).

(766) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARINELLO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo.

Il provvedimento, già approvato dall'altro ramo del Parlamento e composto da 4 articoli, reca disposizioni dirette a rendere obbligatorio un apposito dispositivo di allarme per evitare l'abbandono involontario e inconsapevole dei bambini sugli autoveicoli.

L'articolo 1, comma 1, apporta modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, si introduce (lettera *b*)) nel suddetto articolo un nuovo comma 1-*bis*, che prescrive che il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, utilizzi un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si inserisce inoltre (lettera *c*)) tra le fattispecie sanzionate al comma 10 dell'articolo 172 (che ha ad oggetto le sanzioni in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini) anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sonoro sopra indicato. La violazione dell'obbligo è punita con

una sanzione amministrativa pecuniaria da 81 a 326 euro. In caso di recidiva nell'arco di un biennio è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. La disposizione così formulata punisce con la medesima sanzione amministrativa coloro che non fanno uso di dispositivi di ritenuta (trasportando quindi i bambini senza «seggiolino») e coloro che, pur provvisti di idonei dispositivi di ritenuta, non dispongono del prescritto sistema di allarme.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone in ordine alla definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme (demandata a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), mentre il successivo comma 3 prevede la decorrenza dell'obbligo di installazione del dispositivo di allarme (centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e *comunque* dal 1° luglio 2019).

L'articolo 2, al comma 1, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provveda a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsti dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa. La disposizione, oltre a prevedere la copertura finanziaria degli oneri (comma 2), specifica che i messaggi delle campagne costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (comma 4).

L'articolo 3 prefigura agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) dichiara di trovare condivisibile il testo in esame, considerato che esso riprende una battaglia politica del proprio Gruppo. Segnala che occorrerebbe forse evitare di demandare la definizione di alcuni aspetti ad un successivo decreto attuativo, paventando che la fondamentale innovazione introdotta dal disegno di legge possa restare inapplicata a seguito di eventuali inerzie del competente Ministero.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), dopo aver sottolineato che il testo in esame origina da una iniziativa legislativa della propria parte politica, si associa alla considerazione appena svolta dalla senatrice Rizzotti.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), nel reputare a sua volta del tutto condivisibile il merito della proposta in esame, osserva che il rinvio ad un successivo decreto attuativo potrebbe essere giustificato alla luce del carattere tecnico delle disposizioni applicative da adottare.

Il PRESIDENTE, in risposta ad una richiesta di delucidazioni avanzata dal senatore FARAONE (*PD*), comunica che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (n. 39)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*), intervenendo in discussione generale, premette di essere stata una sostenitrice della riforma della sanità penitenziaria e di essere al contempo consapevole delle difficoltà connesse alla sua piena attuazione: conflitti tra amministrazione penitenziaria e ASL; mancanza di posti letto negli ospedali da destinare alla popolazione ristretta; lentezza del *turn over* nei centri clinici; penuria di farmaci e carenze nell'assistenza dietetica; farraginosità dei trasferimenti dal carcere per visite specialistiche; mancanza di informatizzazione del settore e conseguente carenza di attività sistematica di monitoraggio epidemiologico; problematiche, anche di aggiornamento e di valutazione, del personale sanitario che opera nelle carceri.

Auspica che le espone problematiche trovino adeguata evidenziazione nell'ambito delle osservazioni alla Commissione di merito e, al contempo, suggerisce di recepire le perplessità del Garante nazionale dei detenuti circa l'incompleta attuazione della delega e la mancata trattazione del tema dell'assistenza psichiatrica.

Annuncia fin da ora che il proprio Gruppo si asterrà.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) rileva che la legge delega è stata attuata in maniera incompleta e che manca del tutto, nel testo in esame, la trattazione delle problematiche connesse all'assistenza psichiatrica in carcere. Per tali ragioni, anche alla luce dei pareri resi dal Garante nazionale dei detenuti e dalla Conferenza Stato-Regioni, annuncia sin da ora il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel fare proprie le considerazioni già svolte in merito alla lacunosità del testo, specie per ciò che attiene all'assistenza psichiatrica, auspica che nell'ambito delle osservazioni alla Commissione di merito tale criticità possa essere posta in evidenza. Segnala inoltre l'opportunità di inserire nel testo del parere una considerazione di carattere più generale sulla necessità di adeguare le risorse per la sanità penitenziaria.

Il senatore ZAFFINI (*Fdl*), premesso che la sua parte politica ritiene che ci si debba preoccupare prima dei servitori dello Stato e poi dei detenuti, considerato che i primi operano all'interno delle carceri, per ragioni di servizio, in condizioni di assoluta difficoltà, esprime il convincimento che il testo in esame sia del tutto insufficiente: ad esempio, esso non prevede, come sarebbe a suo giudizio opportuno, la creazione di centri ospedalieri all'interno delle carceri, allo scopo di evitare gli oneri connessi alle traduzioni dei detenuti bisognosi di cure. Annuncia sin da ora l'astensione della sua parte politica.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*), dopo aver riepilogato le linee di fondo della riforma della sanità penitenziaria, rimarca che tra le esigenze che necessitano di maggiore attenzione vi sono quelle legate all'assistenza psichiatrica ai detenuti e quelle connesse alle attività di *screening*, specie in riferimento alle patologie tumorali. Saggiunge che ogni stanziamento in materia di prevenzione è da considerarsi in realtà un investimento che può comportare l'abbattimento dei costi legati al trattamento delle patologie.

Il senatore FARAONE (*PD*) rileva che il tragico episodio di cronaca verificatosi quest'oggi all'interno del carcere romano di Rebibbia – dove una madre detenuta ha compiuto un gesto estremo verso i suoi figli – rafforza il convincimento che occorrono interventi sul fronte delle pene alternative e su quello del miglioramento delle condizioni di vita carceraria. Pertanto, ritiene grave che con il provvedimento in esame l'attuale maggioranza abbia deciso di interrompere il percorso che era stato avviato, in tale direzione, nel corso della passata legislatura.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, nella sua qualità di relatore, intervenendo in sede di replica, dichiara che il provvedimento in esame, frutto peraltro di una delega della passata legislatura, appare foriero di innovazioni in larga parte migliorative rispetto alla condizione attuale delle carceri. Pertanto, pur in presenza di alcune problematiche, propone di esprimere osservazioni favorevoli.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore ERRANI (*Misto-LeU*), il PRESIDENTE accerta la presenza del numero legale e pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulle problematiche della sicurezza degli operatori socio-sanitari, è

stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ALBERGHI E TURISMO (FEDERALBERGHI) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA SOLARE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149-497-757-776 (ISOLE MINORI)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ISOLE MINORI (ANCIM) E DEL CIRCOLO EUROPEO TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (CETRI TIRES) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149-497-757-776 (ISOLE MINORI)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 18 settembre 2018

Plenaria**19^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(659) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014**(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice FEDELI (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge n. 659, di ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale con il Montenegro, che riprende – per tale parte – il testo del disegno di legge che era stato proposto dal Governo nella scorsa Legislatura (atto Senato 2813) e che non aveva potuto completare l'*iter* di esame parlamentare. Su tale provvedimento questa Commissione aveva espresso un parere favorevole in data 4 luglio 2017.

La relatrice sottolinea che l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro rappresenta la base giuridica necessaria ad avviare iniziative e progetti di scambio culturale tra i due Paesi e che esso si sostituisce al precedente Accordo firmato a Roma con la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia il 3 dicembre 1960, di cui prevede l'abrogazione.

Peraltro, al di là della sua finalità specifica, l'Accordo rappresenta anche un elemento di importanza politica, in quanto il rapporto con l'Italia costituisce per il Montenegro un punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea. In questo senso, la cooperazione culturale e di istruzione ricopre un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. L'Accordo è volto quindi a consolidare e armonizzare i legami culturali e la comprensione reciproca tra i due Paesi,

fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro.

Il testo si compone di un preambolo e 18 articoli, suddivisi in 4 parti. Per quanto attiene al settore strettamente culturale, l'Accordo promuove e favorisce iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio, facilitando cooperazioni anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico e contrastando i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenta inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali. L'Accordo prevede infine una stretta collaborazione nei campi dell'archivistica e biblioteconomia, dell'informazione, dell'editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili.

La relatrice illustra, quindi, un conferente schema di parere favorevole.

Interviene il senatore LOREFICE (*M5S*) per chiedere chiarimenti sul traffico illecito di beni culturali, a cui replica la relatrice, precisando che nel quadro normativo delineato potranno stabilirsi protocolli d'intesa tra le rispettive autorità competenti.

Il PRESIDENTE quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(766) Deputati Giorgia MELONI ed altri. – Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole su testo e non ostativo su emendamenti)

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 766, che prevede l'introduzione dell'obbligo di installazione di un apposito dispositivo di allarme per evitare l'abbandono involontario e inconsapevole dei bambini negli autoveicoli.

Rileva, in particolare, che il provvedimento prevede modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, per stabilire che il conducente di veicoli destinati al trasporto di persone o di merci, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni, assicurato al sedile mediante il sistema di ritenuta, abbia l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino.

La definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali è demandata a un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applica decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di tale decreto e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Si prevede altresì la possibilità di stabilire, con successivi provvedimenti, agevolazioni fiscali – limitate nel tempo e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato – per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, il relatore ricorda che le disposizioni europee in tema di omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») sono compendiate nel Regolamento UNE/CE n. 44, il quale non contiene l'obbligo di dotare i sistemi di ritenuta di allarmi antiabbandono. Sono in commercio sia sistemi di ritenuta già integrati con un sistema di allarme antiabbandono, omologati ai sensi della citata normativa, sia dispositivi autonomi di allarme antiabbandono che possono essere utilizzati unitamente ai sistemi di ritenuta (per i quali non sussistono specifiche disposizioni europee per l'omologazione).

Rileva, inoltre, che l'obbligo previsto dalla disposizione si riferisce al conducente del veicolo e non al veicolo stesso, per il quale quindi non vi sono limitazioni o impedimenti alla circolazione derivanti dalla omessa utilizzazione dei dispositivi di allarme in esame.

In ogni caso, l'applicazione differita dell'obbligo di installazione potrebbe permettere, ove necessario, il previo espletamento della procedura di cui alla direttiva n. 2015/1535, recepita con decreto legislativo n. 223 del 2017, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. La procedura di notifica alla Commissione prevede infatti 3 mesi di *standstill*, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a 6 in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (art. 5-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 223).

Per quanto riguarda il richiamo alla normativa europea sugli aiuti di Stato, contenuto nella disposizione programmatica di cui all'articolo 3, si ritiene che questo dovrà essere ribadito nell'ambito della disciplina sulle agevolazioni fiscali che potrà essere adottata.

Valutato, quindi, che, nel complesso, il provvedimento e gli emendamenti ad esso riferiti non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge e un parere non ostativo sugli emendamenti. Rappresenta altresì che l'approvazione definitiva in Senato dell'atto in esame permetterebbe di rispettare appieno il termine del 1° luglio 2019 per la piena efficacia dell'obbligo di installazione dei dispositivi di allarme.

Interviene la senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) per chiedere delucidazioni sul funzionamento dei dispositivi in parola e sul costo degli stessi.

La senatrice GINETTI (*PD*) esprime il suo accordo sul tenore delle osservazioni proposte, rilevando, tuttavia, l'opportunità di prevedere l'obbligo di installazione dei dispositivi non in capo al conduttore del veicolo, ma in capo alle imprese di produzione dei seggiolini, in analogia ai sistemi di sicurezza già vigenti come l'*airbag* o l'*ABS*. Inoltre, per le case automobilistiche potrebbe essere previsto l'obbligo di dotare le vetture con la predisposizione dei sistemi allarme e di sensori, compatibili con i dispositivi applicati ai seggiolini. In tal caso, la normativa europea sugli aiuti di Stato si applicherebbe non alle persone, ma alle aziende produttrici. Potrebbe anche essere interessante conoscere la situazione normativa vigente negli altri Stati membri. Infine, la senatrice suggerisce di considerare la possibilità di prevedere un'entrata in vigore più ravvicinata dell'obbligo in questione.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) ritiene importante mantenere l'agevolazione in capo alle famiglie e prevederne in un momento successivo il trasferimento alle aziende.

Si esprimono in favore della previsione dell'obbligo in capo non al conducente, ma alle aziende produttrici dei seggiolini, le senatrici CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e GIANNUZZI (*M5S*).

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'applicabilità della normativa europea sulle regolamentazioni tecniche e sul relativo obbligo di notifica.

Replica, quindi, il relatore FAZZOLARI (*FdI*), chiarendo il funzionamento dei dispositivi antiabbandono da applicare ai seggiolini e il loro costo che è comunque contenuto. Precisa, inoltre, che l'obbligo non dovrebbe essere imposto alle case automobilistiche, essendo queste del tutto estranee al connesso obbligo di utilizzo del seggiolino, che rimane in capo al conducente, unitamente ai relativi costi di acquisto. Potrebbe, tuttavia essere previsto un obbligo, per le imprese produttrici dei seggiolini, di dotarli dei dispositivi antiabbandono, sebbene il relativo costo inevitabilmente si scaricherebbe sull'acquirente.

Propone, quindi, di integrare lo schema di parere, in premessa, con la raccomandazione di rendere obbligatoria, in futuro, la presenza dei dispositivi nei seggiolini in vendita sul territorio italiano, in modo da sgravare i conducenti dell'onere connesso con l'adempimento dell'obbligo.

Il PRESIDENTE quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole sul testo e non ostativo sugli

emendamenti, come riformulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (COM(2018) 134 definitivo)

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento sui crediti deteriorati, rievocando il contesto complessivo nel quale si inserisce il relativo fenomeno. Ricorda, al riguardo, come la situazione italiana presenti aspetti di cui talvolta non si tiene pienamente conto nel processo politico decisionale, come l'entità reale della capacità di risparmio italiana, tra le più grandi al mondo, o come il fatto che dei 210 miliardi di crediti deteriorati in Italia, solo circa 80 miliardi sono quelli di natura problematica.

Sottolinea, quindi come la proposta in esame rappresenti un pilastro fondamentale nel processo di completamento dell'Unione bancaria europea e dell'Unione dei mercati dei capitali (UMC). La comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2017 (COM(2017) 592) indica la via da seguire per ottenere questo obiettivo, promuovendo in parallelo la riduzione e la condivisione del rischio legato all'operatività di banche e imprese di investimento. A tal fine, secondo la Commissione è necessario ridurre la quantità di crediti per i quali è presumibile un rimborso differito, parziale o addirittura nullo e prevedere delle misure in grado di limitare gli effetti del loro possibile accumulo in futuro. La relatrice stigmatizza l'ampiezza della definizione di credito deteriorato, che comprende anche le situazioni di «potenziale» mancato rimborso dei prestiti.

La necessità di una serie di azioni decisive e di vasta portata è stata affermata anche nel «Piano d'azione per affrontare la questione dei crediti deteriorati in Europa» approvato dal Consiglio ECOFIN l'11 luglio 2017.

Per dare concreta attuazione al Piano d'azione, il 14 marzo 2018 la Commissione europea ha proposto un pacchetto di misure che, tenendo conto dei progressi già compiuti nella riduzione dei rischi nel settore bancario, intende incidere sulle modalità di accantonamento dei fondi a copertura dei rischi di deterioramento degli attivi, incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati, agevolare il recupero dei crediti.

La proposta in esame viene affiancata da una ulteriore proposta di direttiva, relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (COM(2018) 135). Inoltre, nel medesimo «pacchetto», sono inserite le indicazioni agli Stati membri su come costituire, se opportuno, società nazionali di gestione patrimoniale nel pieno rispetto delle norme dell'UE vigenti nel settore bancario e in materia di aiuti di Stato («AMC Blueprint» SWD(2018) 72).

Nelle more di una normativa europea specifica, la Banca centrale europea (BCE) ha adottato, il 20 marzo 2017, le proprie Linee guida per le banche in materia di crediti deteriorati e, successivamente, un *Addendum* integrativo. Anticipando la normativa legislativa, i documenti identificano una percentuale dell'esposizione deteriorata che deve essere «coperta» in ragione della «maturità» del deterioramento (in cui la copertura cresce col passare del tempo) e dell'esistenza di garanzie a tutela della banca creditrice, in presenza delle quali si prevedono percentuali inferiori e tempi più lunghi per la copertura dell'esposizione deteriorata.

La relatrice precisa che i rischi del settore bancario si presentano distribuiti in maniera disomogenea fra gli Stati membri, con alcuni Paesi, tra cui l'Italia, che presentano apparentemente una quantità di esposizioni deteriorate significativamente superiore rispetto ad altri (Francia, Germania); d'altra parte interventi che prevedano percorsi di copertura estremamente rigidi di tali esposizioni determinerebbero costi elevati proprio per gli Stati membri che sono più in difficoltà, con l'effetto prevedibile di ridurre il credito e, attraverso tale canale, il potenziale di crescita di tali economie.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella proposta in esame, queste prevedono modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali (CRR), per imporre alle banche un'adeguata copertura delle perdite sui nuovi prestiti qualora questi diventino crediti deteriorati. In particolare, le modifiche intervengono sui livelli minimi di accantonamento e introducono il meccanismo delle deduzioni dai fondi propri, che le banche saranno tenute a operare, per le perdite sostenute o attese sui crediti di nuova costituzione divenuti deteriorati, nel caso in cui la banca non soddisfi il livello minimo applicabile. Inoltre, è prevista anche una definizione comune di esposizioni deteriorate, in linea con quella già utilizzata per le segnalazioni a fini di vigilanza.

Il sistema prevede, in particolare, che i requisiti di copertura minima applicabili tengano conto del tempo in cui un'esposizione è classificata come deteriorata. L'aumento progressivo del requisito di copertura minima rispecchia il fatto che la probabilità di recuperare gli importi dovuti diminuisce con il protrarsi del periodo in cui l'esposizione è deteriorata.

Qualora il requisito di copertura minima non fosse soddisfatto, si applica la rete di sicurezza prudenziale che richiede la deduzione, dal capitale proprio dell'ente, della differenza tra il livello di copertura effettiva e il livello di copertura minima richiesta. A tal fine, la proposta identifica gli elementi che sarebbero ammissibili per il computo della conformità ai requisiti di copertura minima.

La proposta distingue anche tra esposizioni deteriorate «garantite» (quelle coperte dalla protezione del credito ammissibile ai sensi del regolamento CRR) e «non garantite». Le esposizioni deteriorate garantite comportano di norma meno rischi di quelle non garantite, dato che riconoscono all'ente uno specifico diritto di credito in aggiunta al diritto di credito generale dell'ente nei confronti del debitore in stato di *default*. Pertanto, la proposta prevede per i prestiti non garantiti requisiti più rigorosi,

tra cui quello di assicurare la copertura integrale entro il secondo anno, mentre per quelli garantiti è prevista all'ottavo anno.

Viene, inoltre, dato rilievo al fatto che il debitore potrebbe essere considerato un inadempiente probabile, anche se effettivamente paga ancora le sue rate. In questo caso e, più in particolare, quando il credito è considerato deteriorato, ma il debitore non è in arretrato da più di 90 giorni, si applicano delle percentuali di copertura meno rigorose.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda le misure di tolleranza. Si tratta di quelle iniziative che possono essere intraprese dalla banca per ridurre l'onere attuale per il debitore, con l'aspettativa che il miglioramento delle sue condizioni economiche possa eliminare le cause del deterioramento della sua capacità di adempiere ai propri obblighi. Rientrano fra tali misure, ad esempio, la modifica dei termini e delle condizioni contrattuali a favore del debitore o il rifinanziamento anche solo parziale dell'obbligazione debitoria. La proposta è volta a far sì che ad esito di tali interventi di tolleranza non venga alterata la classificazione dei crediti come «deteriorati» a meno che siano rispettati alcuni rigorosi criteri.

Per agevolare il regolare passaggio alla nuova rete di sicurezza prudenziale, le nuove norme non si applicano alle esposizioni contratte prima del 14 marzo 2018, data in cui la proposta è stata pubblicata e quindi resa nota agli operatori.

La relatrice procede, quindi, a dare alcune indicazioni valutative, in vista della discussione generale sul provvedimento e del parere da formulare per la Commissione di merito.

La proposta interviene sul medesimo ambito materiale oggetto degli indirizzi della BCE (Linee guida e *Addendum*) e ha il merito di riportare tali elementi a livello di dialogo politico finalizzato all'adozione di un atto legislativo, piuttosto che a livello di dialogo di vigilanza, conferendo una maggiore legittimità e chiarezza al quadro giuridico.

Per quanto riguarda la specificità del contesto italiano, si ricorda che l'Italia è caratterizzata da tempi medi della giustizia civile significativamente superiori rispetto a quelli di altri Stati membri. Pertanto, le banche che operano sul territorio nazionale impiegano tempi mediamente maggiori per recuperare almeno parte dell'esposizione deteriorata. La previsione di una copertura minima perfettamente armonizzata in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata, quindi, risulterebbe penalizzante per l'Italia rispetto ad altri Stati membri come la Germania, in cui i tempi della giustizia civile sono mediamente cinque volte inferiori.

Nel merito, la disciplina contenuta nella proposta di regolamento sembra presentare alcuni elementi migliorativi rispetto ai citati indirizzi emanati dalla BCE. Tra questi, per esempio, la previsione della copertura integrale dell'esposizione deteriorata, in caso di prestiti assistiti da garanzie, entro l'ottavo anno piuttosto che entro il settimo.

D'altra parte, si segnalano profili di attenzione nel merito delle disposizioni, che potranno essere oggetto di negoziati in vista del riconoscimento delle specificità nazionali, soprattutto al fine di garantire che le

norme in esame non risultino sproporzionate – in termini di tempistica e di percentuale della copertura – rispetto agli obiettivi che si prefiggono, generando un'onerosità eccessiva a fronte dell'attesa riduzione dei rischi, anche attraverso impatti indiretti e non desiderati sul credito alle imprese.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 659**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

ricordato che esso riprende, per la parte relativa alla ratifica dell'Accordo con il Montenegro, il testo del disegno di legge che era stato proposto dal Governo nella XVII Legislatura (atto Senato 2813), su cui la 14^a Commissione aveva espresso un parere favorevole in data 4 luglio 2017 e che non aveva potuto completare l'*iter* di esame parlamentare per la chiusura della Legislatura;

considerato che la finalità dell'Accordo in ratifica è quella di consolidare e di armonizzare i legami culturali e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro. Esso costituisce la base giuridica necessaria ad avviare iniziative e progetti di scambio culturale tra i due Paesi, che richiedono una più strutturata organizzazione e una migliore finalizzazione, anche alla luce di un'imprescindibile partecipazione a specifici programmi dell'Unione europea;

rilevato, inoltre, che oltre alla sua finalità specifica, l'Accordo rappresenta anche un elemento di importanza politica, in quanto il rapporto con l'Italia costituisce per il Montenegro un punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati,

considerato che esso reca disposizioni dirette a rendere obbligatorio un apposito dispositivo di allarme per evitare l'abbandono involontario e inconsapevole dei bambini negli autoveicoli;

rilevato, in particolare, che:

– l'articolo 1, comma 1, apporta modifiche all'articolo 172 del codice della strada in materia di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini. Si prevede che il conducente di veicoli delle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), N1, N2 e N3 (la categoria N, con le diverse tipologie di massa, riguarda i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile mediante il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme – rispondente a determinate specifiche tecniche – volto a prevenire l'abbandono del bambino;

– il comma 2 del medesimo articolo demanda la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme ad un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

– il comma 3 dell'articolo 1 prevede che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019;

– l'articolo 2 prevede che sia fornita una informazione adeguata sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsti dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa. È anche prevista la copertura finanziaria dei relativi oneri. La disposizione specifica, infine, che i messaggi delle campagne informative costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150;

– l'articolo 3 prevede che al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli con appositi provvedimenti normativi possano essere previste agevolazioni fi-

scali, limitate nel tempo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

valutato, per i profili di competenza, che:

– l'articolo 1 dispone che l'obbligo di installazione del dispositivo di allarme si applichi decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sulle caratteristiche tecnico-funzionali e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

Va ricordato, al riguardo, che le disposizioni europee in tema di omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») sono compendiate nel Regolamento UNE/CE n. 44, il quale non contiene l'obbligo di dotare i sistemi di ritenuta di allarmi antiabbandono. Sono in commercio sia sistemi di ritenuta già integrati con un sistema di allarme antiabbandono, omologati ai sensi della citata normativa, sia dispositivi autonomi di allarme antiabbandono che possono essere utilizzati unitamente ai sistemi di ritenuta (per i quali non sussistono specifiche disposizioni europee per l'omologazione).

Al riguardo, si raccomanda, con un futuro ulteriore provvedimento, di rendere obbligatoria la presenza dei dispositivi nei seggiolini in vendita sul territorio italiano, in modo da sgravare i conducenti dell'onere connesso con l'adempimento dell'obbligo.

Va inoltre rilevato che l'obbligo previsto dalla disposizione, riferito al conducente del veicolo, non riguarda il veicolo stesso, per il quale quindi non vi sono limitazioni o impedimenti alla circolazione derivanti dalla omessa utilizzazione dei dispositivi di allarme in questione.

In ogni caso, l'applicazione differita dell'obbligo di installazione potrebbe permettere, ove necessario, il previo espletamento della procedura di cui alla direttiva n. 2015/1535, recepita con decreto legislativo n. 223 del 2017, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche. La procedura di notifica alla Commissione prevede infatti 3 mesi di *standstill*, in cui il progetto di regola tecnica non può essere adottato, prorogabili a 6 in caso di parere circostanziato emesso dalla Commissione europea o da Stati membri. Gli adempimenti necessari sono a carico del Ministero con competenza istituzionale prevalente nella materia (art. 5-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 223);

– il richiamo alla normativa europea sugli aiuti di Stato che dovrà essere rispettata dalle agevolazioni fiscali che potranno essere previste per l'acquisto di dispositivi di allarme, contenuto nella disposizione programmatica di cui all'articolo 3, dovrà essere ulteriormente effettuato nell'ambito della disciplina futura che fisserà in concreto le suddette agevolazioni;

valutato, quindi, che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere favorevole sul testo del disegno di legge e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si rappresenta altresì che l'approvazione definitiva in Senato dell'atto in titolo permetterebbe di rispettare appieno il termine del 1° luglio 2019 previsto per la piena efficacia dell'obbligo di installazione dei dispositivi di allarme.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 18 settembre 2018

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato.

Illustra successivamente i contenuti della Relazione sull'attività dei Servizi di Informazione per la Sicurezza, trasmessa ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 124 del 2007.

Dopo un intervento del deputato Elio VITO (*FI*), Lorenzo GUERINI, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,25.

